



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 5 agosto 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di La Spezia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 33/2026 – Incompatibilità – Società di servizi strumentali.

Con il quesito pervenuto in data 15 aprile 2026, l'Ordine della Spezia chiede se il rapporto di coniugio tra due soci iscritti all'Albo, di cui uno amministratore unico e l'altro mero socio, incida sull'applicazione dei criteri elaborati dal CNDCEC in materia di incompatibilità delle società di servizi strumentali e, in particolare, sulla verifica del criterio della prevalenza previsto dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 139/2005.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Con riferimento al quesito formulato, si osserva preliminarmente che l'art. 4, comma 2, d.lgs. 139/2005 esclude l'incompatibilità in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, secondo i criteri interpretativi elaborati dal CNDCEC.

Come chiarito nelle Note interpretative¹, nelle società di capitali la verifica del carattere di strumentalità mediante il criterio della prevalenza deve essere effettuata esclusivamente nei confronti dell'iscritto che detenga contestualmente un interesse economico prevalente nella società e ampi (o tutti) i poteri gestionali. Il mero possesso della qualità di socio, anche di maggioranza, in assenza di poteri gestori, non integra di per sé una situazione di incompatibilità.

¹ Informativa CNDCEC n. 5/2026, Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005 (caso 11, pag. 16; par. 5.2, pag. 32); P.O. n. 20/2021.

Pertanto, nell'ipotesi prospettata, ove il socio di minoranza rivesta la carica di Amministratore Unico con tutti i poteri gestionali e l'altro iscritto sia esclusivamente socio, ancorché di maggioranza, la verifica del criterio di prevalenza deve essere riferita esclusivamente al primo soggetto, mentre la posizione del socio privo di poteri gestionali resta disciplinata dai principi espressi per il socio di società di capitali, secondo cui la mera partecipazione al capitale non determina incompatibilità.

La circostanza che i due soci siano coniugi non introduce, di per sé, un diverso regime giuridico né comporta un'automatica imputazione unitaria delle rispettive partecipazioni o dei poteri gestionali. L'art. 4 del d.lgs. 139/2005, quale norma di stretta interpretazione, non contempla infatti il rapporto coniugale quale autonomo criterio di incompatibilità né quale presunzione di interesse economico prevalente. Le Note interpretative richiamano espressamente il principio di tassatività della disciplina e l'impossibilità di estenderne l'ambito applicativo in via analogica o estensiva.

Resta fermo che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti agli Ordini territoriali, dovrà essere valutata l'eventuale sussistenza di situazioni di controllo o gestione di fatto, anche attraverso interposte persone o rapporti familiari, qualora emergano elementi concreti idonei a dimostrare che l'assetto formale non corrisponda alla reale ripartizione del potere decisionale o dell'interesse economico. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, quindi, l'Ordine può richiedere la documentazione ritenuta necessaria per accertare l'eventuale sussistenza di situazioni di controllo di fatto, influenza rilevante o interposizione di soggetti, nel rispetto della disciplina vigente².

In conclusione, la qualità di coniugi, in assenza di ulteriori elementi oggettivi che dimostrino un controllo di fatto o un interesse economico prevalente diverso da quello risultante dagli assetti societari, non incide sull'applicazione dei criteri individuati dall'art. 4 del d.lgs. 139/2005 e dalle Note interpretative, né comporta l'estensione della verifica del criterio di prevalenza all'iscritto che riveste esclusivamente la qualità di socio senza poteri gestionali.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

² Nello stesso senso si veda P.O. n. 20/2021.